



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Francesco Antonio GENOVESE - Presidente -  
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -  
Alberto PAZZI - Consigliere -  
Paola VELLA - Consigliere -  
Lunella CARADONNA - Consigliere -

Oggetto:

assegno di manteni-  
mento

R.G.N. 18294/2020

Cron.

CC - 28/06/2022

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18294/2020 R.G. proposto da

(omissis)

, rappresentato e difeso dall'Avv.

(omissis)

, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 2078/19, depositata il 30 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.



## FATTI DI CAUSA

1. (omissis) convenne in giudizio il Ministero dell'interno, in qualità di istituzione intermediaria ai sensi dell'art. 2 della Convenzione internazionale sul riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 e resa esecutiva con legge 23 marzo 1958, n. 338, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 894/08, emesso il 22 settembre 2008, con cui il Tribunale di Catanzaro gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 57.894,99, oltre interessi legali, a titolo contribuito per il mantenimento del figlio, posto a suo carico con contratto per obbligo di mantenimento di minori.

A sostegno dell'opposizione, l'attore eccepì il difetto di legittimazione attiva del Ministero, l'inidoneità del titolo azionato, la previsione del pagamento in Franchi svizzeri, anziché in Euro, e l'incomprensibilità dei criteri adottati per la quantificazione della somma dovuta, aggiungendo di aver appreso che il minore in favore del quale era stato concordato l'assegno non era suo figlio.

Si costituì il Ministero, ed eccepì l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 17 ottobre 2013, il Tribunale di Catanzaro rigettò l'opposizione.

2. L'impugnazione proposta dal (omissis) è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Catanzaro, che con sentenza del 30 ottobre 2019 ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando il (omissis) al pagamento della somma di Euro 11.193,98, oltre interessi legali, dichiarando compensate per intero le spese del giudizio di primo grado e per la metà quelle del giudizio d'appello, e ponendo il residuo a carico dell'appellante.

A fondamento della decisione, la Corte ha confermato la legittimazione del Ministero, in qualità di sostituto processuale ai sensi dell'art. 81 cod. proc. civ., osservando che nell'ambito della procedura prevista dalla Convenzione di New York, volta a semplificare il recupero dei crediti alimentari, l'autorità intermediaria agisce nei limiti dei poteri ad essa conferiti dal creditore, adottando, a nome dello stesso, tutte le misure necessarie per il riconoscimento dell'obbligo alimentare. Ha aggiunto che l'onere di contestare specificamente



l'assenza di una valida richiesta indirizzata al Ministero da parte dell'avente diritto incombeva al (omissis), il quale aveva omesso di adempierlo in primo grado, avuto riguardo alla genericità delle contestazioni sollevate in ordine al rispetto della procedura.

Premesso inoltre che la somma richiesta costituiva il risultato di semplici operazioni compiute sulla base dei criteri previsti dal titolo, nonché della conversione in Euro al tasso di cambio vigente alla data del ricorso, ha affermato che, ai sensi dell'art. 2948, quarto comma, cod. civ., il diritto di esigere i crediti alimentari è soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza di ogni singola prestazione; rilevato che non erano stati prodotti atti interruttivi, ha ritenuto pertanto prescritti i crediti maturati nei cinque anni precedenti alla data di notificazione del decreto ingiuntivo, affermando invece la fondatezza della domanda per il periodo successivo, fino al compimento del ventesimo anno dell'avente diritto, come previsto dal contratto.

3. Avverso la predetta sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il Ministero ha resistito con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto incontestata la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, con conseguente inversione dell'onere della relativa prova. Premesso di aver contestato la legittimazione del Ministero fin dall'atto di opposizione e di aver puntualmente ribadito tale contestazione nel corso del giudizio di primo grado e con l'atto di appello, precisa di non aver voluto in tal modo negare l'astratta legittimazione ad agire, avente la sua fonte nella legge, ma di aver inteso riferirsi alla titolarità della posizione soggettiva azionata, il cui difetto era comunque rilevabile d'ufficio, e la cui prova era a carico del Ministero.

#### **1.1. Il motivo è fondato.**

La sentenza impugnata non può essere infatti condivisa nella parte in cui, ai fini del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione proposta dal ricorrente, si è limitata a dare atto della posizione processuale del Ministero, in



qualità di autorità intermediaria investita dell'incarico di provvedere al recupero del credito alimentare, ai sensi della Convenzione di New York del 20 giugno 1956, qualificandolo come sostituto processuale del titolare del credito, ovvero sia come soggetto abilitato a far valere in giudizio il diritto in nome proprio, in quanto portatore di un interesse di natura pubblicistica, e reputando superflua la verifica della regolarità del procedimento sotteso alla proposizione della domanda giudiziale, in quanto attinente al merito della controversia e non adeguatamente sollecitata dall'opponente, in considerazione della genericità delle contestazioni da quest'ultimo sollevate al riguardo.

Come si evince dai passi salienti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, testualmente riportati a corredo delle censure, l'eccezione proposta dal ricorrente non riguardava il profilo processuale della legittimazione del Ministero (c.d. *legitimatío ad processum*), in ordine alla cui posizione di sostituto processuale il (omissis) non aveva formulato alcun rilievo, ma quello sostanziale (c.d. *legitimatío ad causam*), in ordine al quale egli aveva chiaramente evidenziato la mancata produzione della richiesta di riscossione trasmessa al Ministero, manifestando dubbi in ordine alla provenienza della stessa dal soggetto abilitato a proporla, in relazione alla circostanza, emergente dall'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, che essa era stata presentata dal legale rappresentante del figlio, il quale all'epoca dell'instaurazione del procedimento aveva da tempo raggiunto la maggiore età. Tale eccezione, meglio illustrata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. e nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, era stata rigettata dal Tribunale senza uno specifico approfondimento in ordine alla produzione in giudizio della richiesta ed all'identità del soggetto che l'aveva presentata, in virtù della semplice sottolineatura del carattere speciale del modello di tutela delineato dalla Convenzione, imperniato sul conferimento all'autorità intermediaria di un autonomo potere svincolato dal rilascio di uno specifico mandato, con l'esclusione di qualsiasi limite di età per la presentazione della richiesta; essa era stata pertanto espressamente riproposta con l'atto di appello, nel quale il ricorrente aveva ulteriormente precisato l'oggetto della propria contestazione, osservando che non vi era prova in atti dell'esistenza di una richiesta dell'autorità speditrice, identificata nella specie



nell'Ufficio Federale di Polizia svizzero o nell'Ufficio del Tutore Ufficiale di Bellinzona.

1.2. E' noto d'altronde che, in quanto attinente alla corretta instaurazione del contraddittorio, la carenza di legittimazione *ad causam*, a differenza del difetto di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, è rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite dell'intervenuta formazione del giudicato interno, indipendentemente dalle contestazioni sollevate dalle parti, le quali si configurano come mere difese (cfr. Cass., Sez. lav., 1/09/2021, n. 23721; Cass., Sez. V, 24/12/2020, n. 29505; Cass., Sez. III, 6/12/2018, n. 31574). Rispetto ad essa, non opera pertanto il principio di non contestazione, che, in quanto volto a selezionare i fatti pacifici ed a distinguerli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria, non è riferibile a quegli aspetti della controversia che, come quello in esame, risultano sottratti alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., Sez. III, 20/10/2015, n. 21176; Cass., Sez. VI, 5/05/2015, n. 8969).

Nella specie, pertanto, anche a voler ritenere che con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo il ricorrente non avesse specificamente contestato la legittimazione del Ministero, tale comportamento processuale non avrebbe potuto essere considerato sufficiente a dispensare quest'ultimo dall'onere di fornire la relativa prova, mediante la produzione in giudizio della richiesta formulata dal creditore della prestazione, ed il Giudice di merito dal dovere di rilevarne anche d'ufficio la mancata dimostrazione. Tale dovere non poteva ritenersi venuto meno neppure in sede di gravame, per effetto dell'avvenuta esclusione del difetto di legittimazione da parte del Giudice di primo grado, dal momento che il ricorrente aveva specificamente riproposto la questione con l'atto di appello, con la conseguenza che doveva escludersi l'intervenuta formazione del giudicato interno al riguardo.

1.3. La produzione in giudizio della richiesta riveste peraltro una portata essenziale ai fini della dimostrazione della legittimazione *ad causam* del Ministero, la cui individuazione quale autorità intermediaria istituzionalmente investita del potere di procedere alla riscossione, nell'ambito della procedura disciplinata dalla citata Convenzione, non lo sottrae all'onere di fornire la



prova dell'identità del soggetto istante, anche ai fini dell'accertamento della coincidenza dello stesso con quello indicato come creditore della prestazione alimentare nel titolo posto a fondamento della domanda giudiziale.

Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, il procedimento per il recupero del credito alimentare muove infatti dalla presentazione di un'apposita richiesta all'autorità speditrice dello Stato contraente in cui si trova il creditore, la quale deve contenere l'indicazione delle parti del rapporto e dev'essere corredata di tutti i documenti pertinenti, ivi compresa, «all'occorrenza», «una procedura autorizzante l'istituzione intermediaria designata dallo Stato del debitore ad agire in nome del creditore o a designare una persona abilitata ad agire in suo nome». Tale richiesta, ai sensi dell'art. 4, dev'essere trasmessa, previo un controllo di regolarità formale da parte dell'autorità speditrice, all'istituzione intermediaria dello Stato in cui si trova il debitore, unitamente a tutte le decisioni provvisorie o definitive o a tutti gli altri atti giudiziari intervenuti in favore del creditore da parte di un tribunale competente d'una parte contraente. Sulla base della stessa, ai sensi dell'art. 6, l'istituzione intermediaria deve prendere, in nome del creditore, tutti i provvedimenti atti a garantire l'esazione degli alimenti, transigendo la controversia o, se necessario, promuovendo un'azione in giudizio.

Alla stregua di tale disciplina, la mera designazione del Ministero dell'interno come organismo abilitato ad esercitare la funzione d'istituzione intermediaria, compiuta dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 2, par. 1, della Convenzione all'atto del deposito dello strumento di ratifica, non può ritenersi sufficiente a legittimare la proposizione della domanda giudiziale, a tal fine occorrendo, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, una specifica investitura, idonea ad abilitare il Ministero ad agire in qualità di sostituto processuale del creditore: tale investitura deriva normalmente dalla volontà manifestata mediante la presentazione della richiesta all'autorità speditrice, ma può richiedere, se necessario, anche un'espressa autorizzazione dell'istante, come previsto dall'art. 3, par. 3. In quest'ottica, la produzione in giudizio della richiesta presentata dal titolare del credito deve ritenersi essenziale ai fini della verifica della legittimazione del Ministero, il quale è tenuto



ad allegare e provare l'identità dell'istante e, se necessario, anche il conferimento dell'autorizzazione eventualmente prescritta; a maggior ragione poi la predetta produzione doveva ritenersi necessaria nel caso in esame, essendovi incertezza in ordine all'identificazione del richiedente e dubitandosi addirittura della legittimazione dello stesso ad avanzare l'istanza per conto dell'avente diritto alla prestazione, per effetto dell'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censurando il decreto impugnato per aver compensato integralmente le spese del giudizio di primo grado e posto a suo carico la metà di quelle del giudizio d'appello.

3. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma il 28/06/2022

Il Presidente

